

Redditest: autodiagnosi per una verifica di congruità dei redditi dichiarati

di Emanuele Rossi^(*)

Sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il Redditest, con cui è possibile verificare se il tenore di vita dei contribuenti è compatibile con quanto è stato dichiarato.

Il software è scaricabile gratuitamente, e i dati inseriti non vengono acquisiti dall'Anagrafe tributaria, infatti è anche possibile inserire un nome di fantasia.

1. Quadro normativo

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è stato modificato il procedimento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Le novità riguardano sia il c.d. "sintetico puro", secondo il quale il reddito della persona fisica viene rettificato sulla base delle spese di qualsiasi genere da questi sostenute nel corso del periodo d'imposta, che il c.d. "accertamento redditometrico", che fonda invece la rettifica sul contenuto induttivo di determinati beni indice di capacità contributiva, tenendo però conto del reddito riconducibile all'intero nucleo familiare.

Per espressa previsione del comma 1, del citato art. 22, le novità in questione operano per i soli accertamenti aventi ad oggetto le annualità **2009 e successive**, dovendo le precedenti esse-

re accertate secondo le vecchie disposizioni. Ancora, per essere operativo il nuovo accertamento redditometrico necessita la pubblicazione di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi tale decreto non risulta ancora pubblicato. In compenso, in data 20 novembre 2012, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il Redditest¹, consistente in un *software* per mezzo del quale il contribuente può, in via autonoma e anonima, procedere alla verifica della propria "congruità reddituale". Come si avrà modo di vedere meglio nel prosieguo, il Redditest è solo uno strumento di *compliance*, un *alert* rispetto a quello che potrebbe essere il responso del nuovo redditometro.

2. Modificato l'accertamento sintetico del reddito

Al fine di adeguare la normativa di riferimento al mutato contesto economico e sociale il Legislatore, per mezzo dell'art. 22, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato in misura sostanziale l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha ad oggetto l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche.

Come noto, lo Stato Italiano deve fare i conti con un'evasione fiscale tra le più alte nel mondo e, a tali fini, è obbligato a combattere tale piaga

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (Rm).

¹ Cfr., in questo numero della Rivista, fascicolo n. 2, A. Cissello, *Redditest: valore giuridico e profili critici*, pag. 7295.

con l'introduzione di strumenti sempre più sofisticati. Con particolare riferimento all'accertamento del reddito delle persone fisiche che agiscono al di fuori di un'attività di impresa, arte o professione, le citate modifiche sono andate in due direzioni. Da una parte, è stato accentuato il **binomio spesa=reddito**; dall'altra, sono state ampliate le garanzie a favore del contribuente in fase di controllo, introducendo per l'Amministrazione finanziaria l'obbligo del contraddittorio e dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Riguardo il primo aspetto, è di tutta evidenza come il metodo più semplice e difficilmente contestabile per rettificare il reddito dichiarato da un contribuente è dimostrarne la non congruità rispetto alle spese effettuate. Già prima delle modifiche di cui al D.L. n. 78/2010 la rettifica della dichiarazione avveniva sulla base del riscontro delle spese sostenute dal contribuente: nello specifico, l'accertamento si fondava sulla non congruità del reddito rispetto alle **spese** effettivamente **sostenute** mediante l'utilizzo del criterio della ripartizione per quinti (c.d. sintetico puro), ovvero veniva contestato il reddito dichiarato sulla base del contenuto induttivo derivante dal raffronto di determinati beni indice di capacità contributiva (**redditometro**). Date le difficoltà nell'incrociare i dati relativi alle spese, l'Amministrazione finanziaria era solita ricorrere al reddittometro, anche perché i principali beni indice erano facilmente individuabili in base ai pubblici registri (conservatoria, PRA, eccetera). Mentre però la spesa effettivamente sostenuta costituisce una prova forte in mano al Fisco, quella legata al possesso dei beni indice è di per sé caratterizzata da un certo grado di aleatorietà, che, non a caso, ha contribuito nel corso del tempo alla generazione del contenzioso.

Conscio di tutto questo, il Legislatore è intervenuto da una parte **ottimizzando** la banca dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, accrescendone anche i contenuti grazie all'introduzione dello "**spesometro**" di cui all'art. 21 del citato D.L. n. 78/2010 e della comunicazione dei beni dati in uso ai soci o ai familiari dell'imprenditore individuale, di cui ai commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, dell'art. 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'altra, modificando lo stesso disposto dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.

Viene ora previsto che l'accertamento "sintetico puro" possa essere effettuato sulla base delle

spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

A differenza di quanto avviene per gli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta fino al 2008, quindi, per quelli ad oggetto gli anni 2009 e successivi la spesa non verrà più ripartita per quinti, ma rileverà integralmente nel periodo di sostenimento, fatta salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che l'esborso è stato permesso grazie all'accumulo di redditi relativi a periodi d'imposta precedenti ovvero grazie a redditi che non andavano dichiarati nel periodo oggetto d'accertamento.

Sul punto si ritengono inoltre attuali i chiarimenti forniti a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate con circ. n. 49/E del 9 agosto 2007², secondo la quale è data ampia possibilità al contribuente di fornire **prova contraria** riguardo l'attribuzione del maggior reddito derivante dall'accertamento sintetico e come gli uffici periferici siano tenuti a: "... reperire e tenere conto di eventuali atti di disinvestimento patrimoniale, nonché di eventuali altri atti risultanti al sistema informativo da cui si evinca la **disponibilità** di somme di denaro ... stipulati in un arco temporale ragionevole antecedente l'anno cui si riferiscono le spese-indice e gli esborsi". Il contribuente può quindi giustificare la spesa sia con un disinvestimento di **natura patrimoniale** che con l'accensione di un debito, salvo, in quest'ultimo caso, dimostrare che le rate di rientro pagate nel periodo oggetto di accertamento sono comunque congrue rispetto al reddito dichiarato.

Passando al reddittometro, viene mantenuto il principio dell'attribuzione del reddito in base alle risultanze dei beni indice di maggiore capacità contributiva, ma entra in gioco il fattore "**nucleo familiare**". Dispone infatti il novellato comma 5, dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, che: "la determinazione sintetica del reddito può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale

² In banca dati "fisconline".

di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tal caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma”.

Per le annualità 2009 e successive, quindi, l'attribuzione di un maggior reddito sulla base delle risultanze di taluni beni indice³ dovrà tenere in considerazione il reddito complessivo attribuibile al nucleo familiare del soggetto accertato e il contesto socio-economico in cui questi vive.

Riguardo la **prova contraria**, anche in caso di accertamento da redditometro il contribuente potrà dimostrare che il maggior reddito è attribuibile ai risparmi, a redditi che non andavano indicati in dichiarazione, ovvero a disinvestimenti/debiti che hanno consentito l'incremento patrimoniale oggetto di accertamento.

Si è detto che le modifiche riguardanti l'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 hanno interessato anche le garanzie poste a **tutela del contribuente**. Mentre prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 l'Agenzia delle Entrate poteva procedere alla notifica diretta dell'avviso di accertamento contenente la ricostruzione sintetica del reddito, a seguito delle citate modifiche, quindi per gli accertamenti riguardanti le annualità 2009 e successive, l'Ufficio è obbligato a **convocare** il contribuente prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. In particolare, sia nell'ambito dell'accertamento “sintetico puro” che in quello “redditometrico”, l'Agenzia delle Entrate è obbligata a convocare il contribuente al fine di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. Ancora, ove a seguito dell'invito di comparizione l'Agenzia delle Entrate ritenesse comunque di procedere con la richiesta delle maggiori imposte, interessi e sanzioni, l'Ufficio sarà comunque obbligato ad avviare il procedimento di accertamento con adesione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri di cui all'art. 10 del Tuir, men-

³ Secondo le anticipazioni apparse sulla stampa specializzata, il nuovo redditometro si baserà sulle spese sostenute dal contribuente già presenti in anagrafe tributaria; sulle spese stimate la cui criticità sarà ottenuta applicando un certo valore a determinate tipologie di costi pluriennali (per esempio i mutui); in via residuale sulla spesa media Istat che fotografa le uscite medie di tipo corrente (alimentari, abbigliamento, calzature, eccetera) sostenute da ogni tipologia di famiglia che vive in una determinata area geografica.

tre devono essere riconosciute al contribuente le detrazioni dall'imposta lorda prevista dalla legge. In ogni caso, ovvero sia applicando il sintetico puro che l'accertamento redditometrico, la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il **reddito complessivo** accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Come anticipato, per essere pienamente operativo l'accertamento redditometrico necessita la pubblicazione di un apposito decreto attuativo. Nelle more di detta pubblicazione in data 20 novembre 2012 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il c.d. “Redditest”, consistente in un **software di autodiagnosi** per mezzo del quale il contribuente può verificare la congruità fra i redditi dichiarati ed il proprio tenore di vita.

3. Il Redditest

Va subito chiarito che il Redditest non costituisce uno strumento di accertamento in mano al Fisco, ma un applicativo fruibile esclusivamente dal contribuente, al fine di anticipare le possibili mosse dell'Amministrazione finanziaria. Per mezzo del Redditest il soggetto privato è in grado di sapere se il reddito dichiarato è congruo rispetto alle spese sostenute. Il tutto a livello di nucleo familiare, visto che il semaforo verde o rosso a seconda del **superamento** o meno⁴ del test di coerenza, avviene raffrontando il reddito familiare complessivo con le spese riconducibili a ciascun componente della famiglia.

La ricostruzione del reddito avviene attraverso dei coefficienti applicati a cento categorie di spesa riconducibili alle seguenti sette categorie:

- **abitazioni;**
- mezzi di trasporto;
- assicurazioni e contributi previdenziali;
- **istruzione;**
- attività sportive e tempo libero;
- investimenti immobiliari e mobiliari;
- altre **spese significative**.

Il fatto che un soggetto sia tenuto a controllare la propria posizione individuale in termini di coerenza delle spese e del reddito attribuibili all'intero nucleo familiare, fa sì che sia lo stesso Redditest a scartare eventuali scostamenti che da soli

⁴ In conformità a quanto previsto in materia di accertamento sintetico, il semaforo rosso si accenderà quando lo scostamento tra reddito ricostruito e reddito da dichiarare (essendo uno strumento di *compliance*, il Redditest va usato prima della compilazione della dichiarazione dei redditi) superi la soglia del 20%.

porterebbero a un accertamento (nel caso in cui all'incoerenza da Redditest corrispondesse un uguale riscontro da parte dell'Amministrazione finanziaria a seguito dell'applicazione del reddito-metro/sintetico puro), oggetto di annullamento a seguito delle giustificazioni rese dal contribuente (si pensi al figlio di un **facoltoso imprenditore** che procede all'acquisto di un'auto di lusso, lad-dove a fronte dell'elevato reddito dichiarato dal padre, si contrappone la mancanza di un reddito dichiarato dal figlio). Un Redditest che funziona quindi con gli stessi principi cui si ispira il nuovo Redditometro, con la differenza che mentre il primo è incentrato sui **coefficienti** applicati alle **spese** sentinella, il secondo sarà fortemente incentrato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente.

Come ribadito più volte dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, i dati inseriti nel Redditest e le conseguenti risultanze in termini di coerenza/incoerenza non lasciano traccia sul *web*, per cui l'eventuale responso negativo rimane tra le mura domestiche. Nulla perviene all'Agenzia delle Entrate, interessata solamente, tramite lo strumento in esame, ad incentivare la *compliance* fiscale di quanti, ricevuto il semaforo rosso a seguito dell'inserimento dei dati, saranno così incentivati a dichiarare un maggior reddito rispetto a quanto fatto fino adesso. Ai fini dell'inserimento dei dati nel *software* risultano di particolare ausilio i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate resi nell'area **Faq**. Di seguito una panoramica di quelli ritenuti più interessanti.

Famiglia

Riguardo il concetto di famiglia l'Agenzia delle Entrate chiarisce che si deve fare riferimento alla situazione reale, a prescindere dai vincoli giuridici esistenti: due conviventi con due figli vanno quindi considerati come "coppia con due figli".

Il Comune di residenza è quello dove si ha la residenza anagrafica, mentre se i coniugi risiedono in luoghi diversi prevale il luogo dove risiede il componente con il reddito più elevato. Riguardo alla determinazione del reddito familiare complessivo, questo corrisponde alla somma del reddito **lordo** dichiarato da **ciascun componente** della famiglia.

Abitazioni

Nell'inserimento della superficie in mq dell'abitazione non devono essere prese in considera-

zione le **pertinenze** (cantine, box, eccetera) e nella voce "altre abitazioni" devono essere indicati solo gli immobili ad uso abitativo. Sempre nella voce "altre abitazioni" non vanno indicati i dati degli immobili dati in locazione ovvero concessi in uso ad un familiare che vi ha trasferito la propria residenza anagrafica.

Riguardo le spese sostenute per le abitazioni, tutte le spese che danno diritto alla detrazione del **36%** per ristrutturazione o al **55%** per risparmio energetico vanno indicate per intero e non nei limiti di detraibilità. In caso di immobile utilizzato ad uso promiscuo per attività di impresa, va indicata anche la quota parte di spesa non deducibile fiscalmente nell'impresa (l'Agenzia parla solo di reddito d'impresa, ma il discorso vale anche per l'immobile utilizzato ad uso promiscuo nell'ambito dell'attività professionale). In caso di pagamento rateale per l'acquisto di mobili e arredi, nella voce "spese per abitazioni" va indicato il costo al netto del finanziamento acceso per l'acquisto di detti beni, mentre l'importo delle rate pagate va indicato nella sezione "spese varie", alla voce "Restituzione di prestiti".

Mezzi di trasporto

Tra le spese di noleggio dei mezzi di trasporto rientrano anche i noli a breve (addirittura si fa l'esempio dell'obbligo di inserimento di un nolo di tre giorni). Per quanto riguarda le **autovetture** ad uso **promiscuo**, a rigor di logica, l'Agenzia delle Entrate conferma che le stesse vadano indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d'impresa.

Poiché va indicata la sola quota parte non riferibile all'attività professionale o d'impresa, si ritiene che in caso di pagamento rateale del mezzo, alla voce "spese mezzi di trasporto", vada indicato l'importo del canone (di *leasing* ovvero di noleggio), depurato dell'importo sia dell'Iva che del costo riconducibile all'attività d'impresa, arte o professione. Ciò in quanto nel Redditest vanno indicati i soli costi che incidono il contribuente in quanto privato consumatore.

Spese assicurazioni e contributi

Alla voce assicurazione "vita" vanno ricomprese tanto quelle "**caso vita**" che "**caso morte**"; le prime vanno considerate quali assicurazioni anche se di fatto costituiscono degli investimenti, dovendo essere data prevalenza al dato contrattuale. Riguardo i contributi, viene chiarito che devono essere indicati i soli contributi che vanno indicati al quadro RP del Modello UNICO.

Istruzione

Riguardo le spese di istruzione, vanno indicati i costi sostenuti per le quote di frequenza e le iscrizioni ai corsi, nonché le spese sostenute per i libri e gli altri strumenti se di valore significativo.

Spese varie

Viene chiarito che in caso di corresponsione dell'assegno di mantenimento all'**ex coniuge**, occorre indicare la sola quota riferibile al coniuge e non quella destinata al mantenimento dei figli.

Per quanto riguarda il sostenimento di spese sanitarie, queste vanno indicate per l'intero importo effettivamente sostenuto, al netto quindi di eventuali rimborsi assicurativi.

4. Conclusioni

È stato ampiamente ribadito il concetto del Redditest come mero strumento di **compliance** fiscale. È indubbio però che tale strumento è

strettamente legato con il redditometro che verrà applicato dal 2013, vuoi perché il meccanismo di funzionamento è simile, a prescindere dal maggior peso delle spese sostenute nel redditometro rispetto al Redditest, vuoi perché, in futuro, all'accertamento da redditometro deve giocoforza corrispondere un'incoerenza da Redditest, visto che, in caso contrario, lo strumento di **compliance** potrebbe trasformarsi in una prova **pro contribuente** capace di scardinare le motivazioni dell'Ufficio.

Quello che colpisce, però, in base alle prime simulazioni, è il peso rilevante che nel Redditest ricoprono le **spese** riconducibili alla categoria del "**tempo libero e cura della persona**". In particolare spesso accende il semaforo rosso una spesa anche di modesta entità riconducibile a viaggi o alla partecipazione a circoli culturali ovvero ricreativi. Di qui si pone l'attenzione al sostenimento di tali spese e ad una rimodulazione delle stesse in funzione di un'ottimizzazione del *tax planning* fiscale.